

Testo a fronte



**Legge regionale 17 agosto 2005, n. 13**

**Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)**

**Progetto di legge n. 126/11<sup>^</sup>**

Disposizioni in materia di utilizzo del valore delle aliquote versate dai concessionari di coltivazioni di idrocarburi liquidi e sassosi. Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13 (Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005)

<p style="text-align: center;"><b>Legge regionale 17 agosto 2005, n. 13</b></p> <p>Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)</p>	<p style="text-align: center;"><b>Progetto di legge n. 126/11<sup>^</sup></b></p> <p>"Disposizioni in materia di utilizzo del valore delle aliquote versate dai concessionari di coltivazioni di idrocarburi liquidi e sassosi. Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13 (Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005)"</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 20</b></p> <p>1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014, il valore dell'aliquota del prodotto ottenuto dalle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio di Crotona e nelle aree marine prospicienti lo stesso territorio, corrisposto alla Regione Calabria per le annualità 2014 e seguenti, ai sensi degli articoli 20 e 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 (Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi), è destinato alla realizzazione di un Accordo di programma fra la Regione e i Comuni di Crotona, Isola Capo Rizzuto, Cirò Marina, Strongoli, Crucoli, Cirò, Cutro e Melissa. L'Accordo, disciplinato dall'articolo 11 e seguenti della legge regionale 4</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 20</b></p> <p><b>A decorrere dall'esercizio finanziario 2014, in quanto applicabile, almeno il 30% del valore dell'aliquota del prodotto ottenuto dalle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio di Crotona e nelle aree marine prospicienti lo stesso territorio, corrisposto alla Regione Calabria, per le annualità 2014 e seguenti, in quanto applicabile, ai sensi degli articoli 20 e 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è destinato alla corresponsione di un indennizzo alle imprese di pesca marittima il cui natante è iscritto ed opera da almeno un quinquennio nel compartimento marittimo competente per l'area nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni o il cui</b></p>

settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria), è diretto allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche ed al miglioramento ambientale nei territori afferenti i Comuni indicati.

2. Per le annualità dal 2004 al 2013 comprese, la Giunta regionale definisce criteri e modalità di ripartizione del fondo ai Comuni sopra indicati, fermo restando le percentuali delle aliquote precedentemente stabilite. Il fondo è, comunque, destinato ad incrementare i bilanci di previsione degli enti locali interessati, per essere destinato al finanziamento di progetti rivolti allo sviluppo dell'occupazione, al supporto di attività economiche ed al miglioramento ambientale del territorio.

**proprietario sia iscritto da un quinquennio nel registro della gente di mare presso la Capitaneria di Porto di Crotona e risieda nel comune di Crotona dallo stesso tempo**

**2. La parte restante del valore dell'aliquota corrisposta alla Regione Calabria, per le annualità 2014 e seguenti, in quanto applicabile, ai sensi degli articoli 20 e 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è destinata alla realizzazione di un Accordo di programma fra la Regione e i Comuni di Crotona, Isola Capo Rizzuto, Cirò Marina, Strongoli, Crucoli, Cirò, Cutro e Melissa. L'Accordo, disciplinato dall'articolo 11 e seguenti della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria), è diretto allo sviluppo dell'occupazione, delle attività economiche, con particolare riguardo per quelle collegate al**

**mare, alla pesca professionale ed al turismo, ed al miglioramento ambientale del mare, della costa e dei territori afferenti i Comuni indicati.**

**3. La Giunta regionale definisce criteri e modalità di ripartizione dei fondi di cui al presente articolo, tenendo conto anche della distanza tra le piattaforme dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni e il porto o il territorio di appartenenza dei beneficiari intesi come imprese di pesca e enti locali interessati.**

**4. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 3, la Giunta regionale definisce, altresì, le modalità con cui i comuni presentano annualmente alla regione il rendiconto sull'impiego dei proventi ricevuti ai sensi del presente articolo, verificandone la corrispondenza dell'effettiva destinazione delle risorse, alle finalità stabilite.**

**5. Alla quota delle aliquote versate dai concessionari e corrisposta ai sensi del comma 1 del presente articolo, considerata la sua natura risarcitoria, non si applica la disciplina degli Aiuti di Stato**